

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 51 del 27/05/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 14:40 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MALAVASI ILENIA	X		10	OLEARI MARIA CHIARA	X	
2	BAGNOLI SILVIA	X		11	PERNARELLA MAURO		X
3	CATELLANI MARTINA	X		12	ROVESTI RICCARDO	X	
4	CHIESSI MARCO	X		13	SACCHETTI MARCO	X	
5	GHIRELLI ILARIA	X		14	SANTINI MONICA	X	
6	GIOVANNINI STEFANO	X		15	SASSI ERIK	X	
7	GOCCINI SAMUELE		X	16	SETTI GIANCARLO	X	
8	MORA SIMONE		X	17	ZACCARELLI HAINGONIRINA	X	
9	NICOLINI GIANLUCA		X				

PRESENTI: 143 ASSENTI: 4

Assiste il Segretario Generale Stefano Gandellini.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Maria Chiara Oleari

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: BAGNOLI SILVIA, CHIESSI MARCO, SANTINI MONICA

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; inoltre l'art. 3-bis stabilisce che, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione, di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi,



CITTÀ DI
CORREGGIO

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 approvato con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RICORDATO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 18 dicembre 2020 con la quale sono state confermate, per l'esercizio finanziario 2021, le seguenti aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fin dalla sua istituzione e confermati anche negli anni successivi:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,01%
15.001	28.000	0,15%
28.001	55.000	0,40%
55.001	75.000	0,60%
75.001		0,80%

RICHIAMATA la medesima deliberazione sopra citata che conferma, secondo quanto previsto dall'art. 2 del regolamento, la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiori a 15.000 Euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

RILEVATO CHE l'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) recante alcune disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF- riformulando l'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;



CITTÀ DI CORREGGIO

- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- d) oltre 50.000 euro;

RILEVATO inoltre che al comma 7, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si dispone che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 debbano modificare gli scaglioni reddituali e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VALUTATO quindi che occorre adeguare gli scaglioni di reddito e ridefinire le aliquote, al fine di garantire un gettito adeguato a garantire gli equilibri di bilancio, atteso che si intende superata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 21 dicembre 2021, con la quale sono state confermate per l'esercizio finanziario 2022 le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti per l'anno 2021, a causa della legge di bilancio che per l'anno 2022 successivamente approvata

DATO ATTO che per garantire gli equilibri di bilancio si rende necessario adeguare le aliquote del solo scaglione di reddito superiore a 50.000 euro, confermando sia le aliquote di tutti gli altri scaglioni, sia la una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 15.000 euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nel seguente modo:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,01%
15.001	28.000	0,15%
28.001	50.000	0,40%
50.001		0,80%

VALUTATO che il gettito stimato in base alla previsione calcolata sull'imponibile 2019 (ultimo disponibile) con l'applicazione delle succitate aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per redditi imponibile annuo non superiore a 15.000 euro, si ottiene un gettito stimato pari ad EURO 800.00,00 che copre il fabbisogno finanziario per garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2022;

RITENUTO pertanto di approvare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per anno 2022 e di approvare il Regolamento "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022-APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO", ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nel seguente modo:

Art. 1 Aliquote

Le aliquote per l'anno 2022 sono impostate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,01%
15.001	28.000	0,15%
28.001	50.000	0,40%
50.001		0,80%

Art. 2. Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale Irpef, non superiore a 15.000 Euro.

Art. 3. Entrata in vigore



**CITTÀ DI
CORREGGIO**

Il presente regolamento entra in vigore una volta completate le fasi di pubblicazione, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.", con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)";

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo

Rientra il consigliere Gianluca Nicolini. I consiglieri comunali presenti sono n. 14

Intervengono:

Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi

Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi Sindaco

Martina Catellani – capogruppo Partito Democratico

Giancarlo Setti – capogruppo Movimento 5 stelle

Gianluca Nicolini – consigliere Correggio Siamo noi

Luca Dittamo - assessore al Bilancio e al Patrimonio

Gianluca Nicolini – consigliere Correggio Siamo noi

Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi Sindaco

Ilenia Malavasi – sindaco

Entra il consigliere Samuele Goccini. I consiglieri comunali presenti sono n. 15

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Giancarlo Setti – Movimento 5 stelle) contrari n. 3 (Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi), su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1- di approvare per l'anno 2022, per i motivi in premessa indicati, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ed il relativo regolamento comunale "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO", così composto:

Art. 1 Aliquote

Le aliquote per l'anno 2022 sono impostate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,01%
15.001	28.000	0,15%
28.001	50.000	0,40%
50.001		0,80%

Art. 2. Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale Irpef, non superiore a 15.000 Euro.

Art. 3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta completate le fasi di pubblicazione, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

- 2- di dare atto che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito informatico, come disposto dall'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
- 3- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Giancarlo Setti – Movimento 5 stelle) contrari n. 3 (Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi), su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Maria Chiara Oleari

Segretario Generale
Stefano Gandellini

(atto sottoscritto digitalmente)